
Imposta di donazione solo se il trasferimento porta ricchezza

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 20 GENNAIO 2025 | Angelo Busani

Secondo la legge di riforma, il presupposto per applicare l'imposta di donazione a un trust è che vi sia un trasferimento di "beni e diritti" che determini un "arricchimento gratuito" dei soggetti indicati dal disponente quali beneficiari del trust. Pertanto, ad esempio, il presupposto applicativo dell'imposta di donazione non si forma: 1 se non c'è un'attribuzione a un beneficiario del trust, come nel caso di un trust di scopo istituito al fine di erogare beneficenza oppure al fine di finanziare un'opera pubblica (in quanto il presupposto dell'imposta è l'incremento del patrimonio del beneficiario); 2 se c'è un'attribuzione a un beneficiario, ma che non incrementa il suo patrimonio, come nel caso di un trust istituito per liquidare determinati beni con l'intento di ricavare le risorse finanziarie occorrenti per soddisfare le ragioni di taluni creditori (ricevendo il pagamento del loro credito costoro non incrementano il loro patrimonio); invero, in un trust liquidatorio, l'incremento del patrimonio del beneficiario è configurabile solo se, una volta terminata l'operazione di liquidazione, il patrimonio vincolato in trust non sia esaurito e venga attribuito, per disposizione dell'atto istitutivo, ai beneficiari designati dal disponente nell'atto istitutivo del trust); 3 se il beneficiario consegue un'attribuzione diversa da quella "di beni e diritti" e, cioè, diversa da un'attribuzione di "patrimonio", come nel caso di un'attribuzione del reddito derivante dalla gestione del trust oppure nel caso dell'attribuzione di un vantaggio qualificabile come "risparmio di costi" (ad esempio, l'utilizzo gratuito di una abitazione vincolata in trust); 4 se il patrimonio vincolato in trust (non è trasferito ai beneficiari, ma) viene, per qualsiasi ragione, ritrasferito al disponente (a meno che, anche in questo caso, non si verifichi un fenomeno di arricchimento gratuito, come invero accadrebbe nel caso in cui, ad esempio, essendovi una pluralità di disponenti, il ritrasferimento non sia effettuato in proporzione agli apporti effettuati da ciascun disponente, ma attribuendo a taluno di essi una porzione di patrimonio del trust di valore proporzionalmente superiore al valore del suo apporto). In conseguenza del fatto che l'applicazione dell'imposta di donazione presuppone un trasferimento di "beni e diritti" che provochi un "arricchimento gratuito" dei beneficiari, nessuna tassazione si rende applicabile anche nel caso: del cosiddetto *resettlement*, vale a dire l'atto con il quale il trustee di un trust sottopone il patrimonio del trust, in tutto o in parte, al vincolo di un altro trust; della stipula di un atto di nomina, revoca o sostituzione di un trustee o di un co-trustee; della stipula di un atto con cui la durata del trust viene posticipata. © RIPRODUZIONE RISERVATA